



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Prot.n.3671

ORDINANZA N. 07

OGGETTO: DISPOSIZIONI USO ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Considerato che l'acqua in gran parte sottoposta a processi di potabilizzazione e distribuita dagli acquedotti pubblici è un bene prezioso e limitato che deve principalmente soddisfare i fabbisogni per gli usi domestici alimentari e igienico sanitario;

Ritenuto di dover evitare l'uso improprio e gli sprechi dell'acqua potabile per il riempimento ed il frequente ricambio di piscine anche di piccole dimensioni, il lavaggio di autoveicoli e di piazzali, soprattutto l'abuso nell'innaffiamento di orti e giardini, al fine di riservare massima disponibilità all'uso domestico e civile;

Ritenuto che un uso improprio e non corretto dell'acqua distribuita attraverso l'acquedotto può causare un aggravamento della situazione fino a creare le condizioni di vera e propria crisi idrica;

Considerato la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici alimentari e igienico sanitari della comunità locale;

Visto il vigente regolamento idrico Comunale;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

ORDINA

Con decorrenza immediata e sino a nuove e contrarie disposizioni è fatto obbligo di osservare le seguenti disposizioni:

- Evitare sprechi e/o utilizzi impropri di acqua potabile e/o ogni altro utilizzo improprio e comunque diverso dalle normali necessità domestiche e igieniche;
- Evitare di utilizzare l'acqua potabile del pubblico acquedotto per:
 - Annaffiatura giardini e orti,
 - Lavaggio autoveicoli e di piazzali,
 - Riempimento di piscine, anche di piccole dimensioni.

Sono esclusi da tale divieto le bocche da incendio e da innaffiamento di strade e giardini pubblici;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune, nonché l'affissione della stessa in tutti i locali ed esercizi pubblici.



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm..

L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) giusto c. 1 Art.16 L. 689/ 1981);

La Polizia Municipale e il personale addetto al servizio acquedotto sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/90, contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al T.A.R nei termini e nei modi previsti dell'art. 2 e seguenti della legge 1034/1971; entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Marano Principato, lì 03 Maggio 2023

IL SINDACO

F.to: Dott. Giuseppe Salerno